

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1654-D)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 maggio 1966

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 1966

(V. Stampato n. 3167)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1966

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1966

(V. Stampato n. 3167-B)

**d'iniziativa dei senatori MONNI, LAMI STARNUTI, ALESSI, ANGELINI Armando,
PACE, MONGELLI, CAROLI, BERLINGIERI, AJROLDI, VENTURI, BERMANI, PA-
FUNDI, MAGLIANO Giuseppe, NENCIONI, FENOALTEA e POËT**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 1° giugno 1966

**Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e di indulto**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonchè per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) per i reati previsti e puniti dall'articolo 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

f) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono esclu-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Amnistia)**Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

se dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'articolo 596, nn. 1, 2, 3 del Codice penale.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

Art. 2.

(Amnistia per speciali reati)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, da appartenenti allo schieramento della Resistenza nella lotta di liberazione nazionale e nel corso di essa, se determinati da movente o da fine politico o se connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

b) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione e commessi nel corso della lotta, purchè siano stati determinati da movente o fine politico o siano connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

c) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

d) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'articolo 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Amnistia per speciali reati)

Identico:

a) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o se connessi con tali reati ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

b) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico, o connessi con tali reati ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

e) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d), e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni.

Art. 3.

(Indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuan-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) *identica.*

Identico.

Art. 3.

(Indulto)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

te dei motivi di particolare valore morale e sociale;

c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.

Art. 4.

(Esclusioni oggettive per i reati militari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo - capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

Art. 5.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Esclusioni oggettive per i reati militari)

Identico.

Art. 5.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

Art. 6.

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Art. 7.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 6.

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Identico.

Art. 7.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda — salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione — previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con l'esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.

Art. 8.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'am-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

menda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Art. 10.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denuncia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

Art. 11.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 12.

(Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 13.

(Latitanti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente alla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)

Identico.

Art. 12.

(Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti)

Identico.

Art. 13.

(Latitanti)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di indulto.

La osservanza della condizione summenzionata non è richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.

Art. 14.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 15.

(Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6.

Art. 16.

(Termine di efficacia dei benefici)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Art. 17.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

Identico.

Art. 15.

(Revoca dell'indulto)

Identico.

Art. 16.

(Termine di efficacia dei benefici)

Identico.

Art. 17.

(Entrata in vigore).

Identico.